

Edizione di martedì 28 ottobre 2025

Diritti reali, condominio e locazioni

La Cassazione esclude la riduzione d'ufficio del canone locatizio per situazioni emergenziali (quali il Covid-19)

di **Donatella Marino, Avvocato**

Procedimenti di cognizione e ADR

Obbligo di preventivo esperimento della negoziazione assistita nei casi di difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

di **Chiara Pisciuoneri**

Esecuzione forzata

Integrazione extratestuale del titolo esecutivo per le spese anticipate da un genitore purché documentate o concordate

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Responsabilità civile

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e onere della prova nel caso di soggetti conviventi ma estranei alla c.d. famiglia nucleare

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Diritti reali, condominio e locazioni

Principio di solidarietà condominiale ed eliminazione di barriere architettoniche

di **Francesco Luppino, Avvocato e cultore della materia Diritto Privato presso l'Università di Bologna**

Crisi di impresa

Rapporti tra il ricorso ex art. 2409 c.c. e la composizione negoziatadi **Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista****Diritto bancario****Le banche dati creditizie: profili essenziali**di **Fabio Fiorucci, Avvocato****Editoriali****Master La Scala–Euroconference: gestire la crisi d'impresa con metodo e visione**di **Milena Montanari****Nuove tecnologie e Studio digitale****AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio**di **Mauro Festa, Avvocato****Nuove tecnologie e Studio digitale****L'Intelligenza Artificiale entra negli Studi professionali: l'esperienza di Filippo Caravati**di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Diritti reali, condominio e locazioni

La Cassazione esclude la riduzione d'ufficio del canone locatizio per situazioni emergenziali (quali il Covid-19)

di **Donatella Marino, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Parole chiave

Locazione – locazione commerciale – Covid19 – Decreto Cura Italia – Riduzione Canone – Eccessiva Onerosità – Contratti Sinallagmatici – Buona Fede – Onere della prova – risoluzione contratto – Rimedi Contrattuali – Prestazione Eccessiva – Sproporzione Prestazioni – Emergenza Sanitaria – Misure AntiCovid

Sintesi

La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto destinato a dirimere i numerosi contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di riduzione giudiziale del canone di locazione commerciale in conseguenza dell'emergenza pandemica da COVID-19. Con la sentenza 16 giugno 2025, n. 16113, la Suprema Corte ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da una società conduttrice, la quale – a fronte di un'intimazione di sfratto per morosità – aveva invocato l'art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), nonché i principi di buona fede e correttezza contrattuale, al fine di ottenere una riduzione del 50% dei canoni di locazione dovuti durante il periodo di lockdown. La Suprema Corte osservava che – in virtù del principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi volti a provocare pronunce di natura costitutiva – non è configurabile un generico rimedio giudiziale idoneo a consentire la modifica coattiva del contenuto delle obbligazioni contrattuali in ragione del sopravvenire di eventi straordinari e imprevedibili, quale la pandemia da COVID-19. Pertanto, l'unico rimedio esperibile in tali ipotesi resta la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., non potendo il giudice sostituirsi alle parti nella determinazione del nuovo equilibrio sinallagmatico. La Suprema Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale con la quale la società conduttrice chiedeva la riduzione giudiziale del canone di locazione per il periodo pandemico, in quanto rimedio non previsto dall'ordinamento e, nel caso concreto, privo di adeguata dimostrazione probatoria.

La vicenda

Nell'agosto 2020, veniva intimato a una società conduttrice, sfratto per morosità relativamente a un immobile commerciale in Torino, concesso in virtù di contratto di locazione commerciale dal marzo 2017. Veniva allegato il mancato pagamento di canoni e oneri accessori. Alla successiva udienza di convalida, la società intimata non si costituiva e i locatori riferivano che l'immobile era stato rilasciato spontaneamente già dal settembre 2020. Il giudice, pertanto, non convalidava lo sfratto né emetteva decreto ingiuntivo, disponendo invece, tra le altre, il mutamento del rito.

Con memoria integrativa, i locatori insistevano per la condanna al pagamento dei canoni e oneri dovuti mentre la società conduttrice, costituendosi, chiedeva la riduzione del 50% dei canoni durante il periodo di chiusura totale (marzo-maggio 2020) e parziale (giugno-agosto 2020) per le misure anti-Covid, **invocando gli artt. 1374, 1375 c.c. e l'art. 91, co. 1, del D.L. 18/2020** ("Cura Italia").

Con sentenza n. 2754/2021 del 28 maggio 2021, il Tribunale di Torino accoglieva le domande dei locatori, rigettando le domande riconvenzionali della conduttrice. La Corte d'Appello confermava.

Contro tale decisione, la società proponeva ricorso in Cassazione con quattro motivi, tra cui, in particolare:

1. errata interpretazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare non contestata e quindi provata la chiusura dell'attività durante il lockdown;
2. violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e falsa applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c., ritenendo che il giudice avrebbe dovuto ridurre d'ufficio il canone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, in quanto volto a sollecitare una valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie nuova e diversa rispetto a quella operata dal giudice di merito, che aveva correttamente rilevato la mancanza di prova del nesso causale tra la chiusura obbligatoria dell'attività imposta dalle misure emergenziali e la concreta perdita economica subita dal conduttore, nonché l'assenza di elementi documentali idonei a quantificare la contrazione dei ricavi.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile in quanto non coglieva la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che non aveva escluso in astratto la possibilità di invocare un riequilibrio contrattuale, ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova e per la mancata attivazione di un dialogo negoziale da parte della società conduttrice, la quale non aveva promosso alcuna iniziativa formale di rinegoziazione o richiesta stragiudiziale di riduzione del canone.

La Corte ha, inoltre, precisato che l'art. 91 richiamato assume rilievo esclusivamente con

riguardo al profilo dell'imputabilità dell'inadempimento, escludendo la responsabilità risarcitoria del debitore, ma non attribuendo un diritto alla modifica giudiziale delle prestazioni contrattuali. Parimenti, gli artt. 1374 e 1375 c.c. – invocati in relazione ai doveri di buona fede e correttezza – non conferiscono al giudice il potere di ridurre d'ufficio il canone in mancanza di uno specifico rimedio tipico previsto dall'ordinamento.

La Corte ha ribadito che non esiste, nel sistema civilistico italiano, un rimedio giudiziale di natura costitutiva che consenta al giudice di ridurre unilateralmente la prestazione di una parte in presenza di eventi straordinari e imprevedibili. L'unico rimedio previsto dall'ordinamento per far fronte a una sopravvenuta sproporzione tra le prestazioni è la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., restando salva la possibilità per la controparte di evitarne gli effetti offrendo una riduzione ad equità.

Il principio di diritto

La Corte ha avuto così modo di enunciare il seguente principio di diritto.

“In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), assume rilievo, ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-Covid, la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e, quindi, di causa non imputabile dell'inesecuzione della prestazione da parte sua, liberandolo dall'obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento”.

Da una parte, dunque, chiarisce come l'art. 91, rilevi **solo** in tema di imputabilità dell'inadempimento del debitore nei contratti a esecuzione continuata / periodica, attribuendo all'impedimento derivante dalle misure emergenziali la natura di causa non imputabile della mancata esecuzione della prestazione.

*“Dalla norma in questione, invece, non può farsi derivare l'esistenza di un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata o periodica, per effetto dell'incidenza su tale rapporto delle suddette misure restrittive anti-pandemiche. Ciò in quanto, **stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi** diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 c.c.), un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito (art. 1468 c.c.), mentre, al di fuori di tale ipotesi, essa **resta legittimata solo all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**”.*

L'art. 91 non riconosce, al contrario, un diritto potestativo giudiziale del conduttore alla riduzione automatica del canone di locazione per effetto delle misure restrittive anti-pandemiche.

“Spetta in tal caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica – da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio (..), e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente ad oggetto la riduzione ad equità non della singola prestazione, ma, più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, terzo comma, c.c.), al fine di ripristinarne l’originario equilibrio.”

Il rimedio previsto per chi ritiene il rapporto divenuto eccessivamente oneroso, pertanto, rimane la **risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta** o gli ulteriori strumenti a supporto della sopravvivenza del contratto previsti dall’art. 1467 c.c.

Master di specializzazione

Diritto d'autore digitale

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Obbligo di preventivo esperimento della negoziazione assistita nei casi di difesa personale ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

di Chiara Piscuneri

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Cass., sez.II, 30 settembre 2025, n. 26431, Pres. Manna, Est. Giannaccari

Massima: *“Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione del comma 7, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli art. 82, comma 1, c.p.c. e dell'art.14 del D.Lgs. 150/2011”.*

CASO

[1] Un avvocato, difeso da se stesso ex art 86 c.p.c., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, una società per azioni per ottenerne la condanna al pagamento del compenso professionale, oltre accessori e spese, per l'attività difensiva prestata in favore della stessa in un procedimento dinanzi al Tar Sicilia, in primo grado, e al Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, in secondo grado.

Il Tribunale di Roma, trattandosi di controversia avente ad oggetto somme di denaro inferiori ad euro 50mila, rilevava che non era stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.l. 132/2014, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, ed assegnava al ricorrente un termine di quindici giorni per l'invio alla controparte dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, rinviando la causa ad altra data.

All'udienza fissata all'uopo, la società convenuta eccepiva di non aver ricevuto l'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita e il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.

La Corte d'Appello, investita del gravame proposto dall'avvocato, confermava la sentenza di primo grado, affermando, per quanto qui di interesse, che per il procedimento di recupero del credito da prestazioni professionali rese in un giudizio amministrativo non è escluso l'obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita, ai sensi del predetto art. 3, co. 1, d.l.

132/2014, in quanto non rientrante nei procedimenti speciali ivi previsti né in quelli per cui le parti possono stare in giudizio personalmente.

Avverso tale sentenza, l'avvocato proponeva ricorso per cassazione, denunciando, tra le altre cose, la violazione del medesimo art. 3, co. 1, nonché degli artt. 153 e 112 c.p.c., sostenendo che la condizione di procedibilità della negoziazione assistita non si applicherebbe alle controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, tra le quali rientrerebbero tutti i procedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati, ex art. 14 del d.lgs. 150/2011.

SOLUZIONE

[1] La Corte giudica infondato il motivo di ricorso sopra illustrato.

Preliminarmente, la Corte, richiamandosi a giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., sez VI-2, 11 marzo 2021, n. 6817, Cass, S.U., 16 ottobre 2018, n. 25938, nonché Corte Cost., 11 aprile 2008, n. 96), conferma l'inapplicabilità del rito speciale per l'accertamento e la liquidazione di compensi professionali di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 (che consentirebbe l'esonero dal preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, poiché, in tali controversie, tutte le parti possono stare in giudizio personalmente) alle controversie concernenti prestazioni professionali rese nei giudizi amministrativi e/o penali.

Ferma, altresì, la non riconducibilità della fattispecie in esame ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti, che parimenti avrebbe escluso l'obbligo di preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita, la Corte evidenzia come i casi di esclusione dall'obbligo di detto esperimento debbano essere interpretati restrittivamente, sicché è da escludere che l'esonero da tale obbligo disposto dall'art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 per i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, debba applicarsi anche all'ipotesi di difesa personale ex art. 86 c.p.c.

L'esonero dall'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, infatti, vale solo per le ipotesi di cui agli artt. 82 c.p.c. e art. 14 d.lgs. 150/2011, posto che, afferma la stessa Corte, se così non fosse, si porrebbe al controsenso logico di rendere obbligatoria per la parte l'assistenza di almeno un avvocato nel corso di una procedura stragiudiziale di negoziazione, a fronte dell'insussistenza di un obbligo siffatto nel procedimento giudiziale.

Lo stesso, invece, non può dirsi nelle ipotesi di cui all'art. 86 c.p.c. Difatti, in questo caso non è attribuito alla parte un diritto "di agire o resistere in giudizio personalmente", bensì si riconosce, al professionista, dotato delle necessarie competenze tecniche, la possibilità di assumere contemporaneamente la qualità di parte e di difensore, esonerandolo dal ricorrere al ministero di altro avvocato.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, dichiarando infondato il motivo di gravame sopraesposto ed assorbiti gli altri.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione attiene alla interpretazione dell'esenzione dall'obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui «la parte può stare in giudizio personalmente», ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.l. 132/2014.

Come noto, con l'introduzione del procedimento di negoziazione assistita, il legislatore ha inteso perseguire obiettivi di deflazione del contenzioso, attraverso l'introduzione di uno strumento alternativo di definizione delle controversie, nella consapevolezza della limitatezza delle risorse giurisdizionali a fronte della crescente domanda di tutela di situazioni giuridiche soggettive (cfr. Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77; Corte Cost., 12 dicembre 2019, n. 266).

Proprio nel solco di questa esigenza di “degiurisdizionalizzazione”, il d.l. 132/2014 ha previsto, all'art. 3, una serie di ipotesi in cui il preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, riconducibili, tali ipotesi, a due macro-gruppi, capaci di abbracciare, invero, una vasta gamma di controversie di diritto privato: il primo, attinente alle vertenze in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti, mentre il secondo riguarda, in via generale, tutti casi di domanda «di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro».

Poste queste generali premesse, devono ricordarsi i casi in cui, pur potendo la controversia rientrare astrattamente nelle macrocategorie di cui *supra*, l'obbligo di invio dell'invito alla conclusione di una convenzione di negoziazione assistita è esclusa.

L'esonero opera nei casi di seguito compendati:

- in materia di diritti indisponibili, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 132/2014;
- nei casi in cui è obbligatoria la mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, sicché la potenziale concorrenza dei due strumenti è risolta in favore della mediazione;
- nei procedimenti speciali previsti dall'art. 3, comma 3, del d.l. 132/2014, ovvero sia nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative di cui all'art. 696-bis p.c., nei procedimenti di opposizione o incidenti di cognizione relativi all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio e nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- nei casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, categoria in cui rientrano, in forza della direttiva 11/2013/UE, anche le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, espressamente menzionate dall'art. 3, comma 1, d.l. 132/2014 (cfr. P.Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. V, Milano, 2019, p. 98).

Il dubbio che si è posto in dottrina e in giurisprudenza, e che ha dato luogo anche alla presente pronuncia, riguarda la possibilità di interpretare estensivamente le cause di esclusione sopramenzionate, soprattutto con riguardo ai casi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente.

A tal riguardo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 3, comma 7, d.l. 132/2014 operi restrittivamente, ossia solo per i casi in cui la parte abbia un effettivo diritto a stare in giudizio senza l'assistenza del difensore, ipotesi, previste in via generale dall'art. 82 c.p.c., posto che sussiste una differenza ontologica tra dette ipotesi e il caso di cui all'art. 86 c.p.c., in cui il professionista avvocato, rivestendo la qualità di parte in un procedimento, decida di non rivolgersi ad un altro professionista, ma di difendersi da sé, avendone le competenze tecniche necessarie.

Difatti, se non è possibile imporre alla parte un obbligo di farsi assistere da un avvocato in una procedura stragiudiziale, allorquando un obbligo siffatto non sia imposto dalla legge nella fase giudiziale; nelle ipotesi di cui all'art. 86 c.p.c., il legislatore ha inteso attribuire all'avvocato, dotato delle necessarie competenze per l'espletamento dell'incarico, la possibilità di difendersi da sé, senza doversi rivolgere ad altro professionista, assumendo su di sé tanto la qualità di parte, quanto quella di difensore (cfr. Trib. Verona, Sezione III Civile, ordinanza 30 ottobre 2015, n. 6688).

Ne discende, come ha opportunamente evidenziato la Suprema Corte, che se la parte-avvocato può curare da sé la propria difesa tecnica nel giudizio, a maggior ragione potrà "auto-assistersi" nella fase stragiudiziale di negoziazione assistita, senza che lo strumento perda, per tale ragione, di significato o utilità e senza che l'esonerazione dall'obbligo di preventivo esperimento della negoziazione assistita possa farsi dipendere dalla personale scelta del professionista di assumere la propria difesa in giudizio.

In ultimo, giova evidenziare che, sebbene la fattispecie concreta che ha dato origine alla pronuncia in parola sarebbe oggi soggetta al preventivo esperimento, non già della negoziazione assistita, bensì della mediazione obbligatoria, a seguito della modifica dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 operata dal d.lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), in quanto controversia relativa ad un rapporto di contratto d'opera, il principio espresso dalla Suprema Corte, in adesione ad un precedente orientamento della giurisprudenza di merito, mantiene comunque la sua rilevanza generale per ogni altra ipotesi di difesa personale ex art. 86 c.p.c. in tutti quei procedimenti in cui la negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Master di specializzazione**Diritto successorio:
questioni attuali e controverse**

Scopri di più

Esecuzione forzata

Integrazione extratestuale del titolo esecutivo per le spese anticipate da un genitore purché documentate o concordate

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2025, n. 22522 – Pres. De Stefano – Rel. Guizzi](#)

Separazione personale dei coniugi – Decreto di omologa contenente la regolamentazione della compartecipazione alle spese straordinarie – Titolo esecutivo – Sussistenza – Precetto – Intimazione di pagamento della quota di spese straordinarie – Allegazione e documentazione delle spese sostenute dal coniuge creditore – Necessità

La convenzione di separazione personale dei coniugi omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese sostenute dall'altro genitore, subordinatamente all'esistenza di un preventivo accordo relativo alle stesse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tale caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria.

CASO

Omologata la separazione dei coniugi con decreto che prevedeva la compartecipazione di ciascuno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie, per alcune delle quali previo specifico accordo in merito alla necessità di sostenerle, la moglie notificava un atto di precetto con cui intimava il pagamento della quota di competenza del marito.

Questi proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., lamentando che al precetto non fosse stata allegata la documentazione attestante, da un lato, le spese sostenute delle quali era stato intimato il pagamento *pro quota* e, dall'altro lato, la loro concertazione secondo le modalità prescritte dal decreto di omologa della separazione.

Il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'opposizione, ma la pronuncia di primo grado era

riformata dal Tribunale di Napoli Nord, che reputava sufficienti, affinché il credito potesse considerarsi determinato o determinabile nel suo ammontare, le indicazioni contenute nell'atto di precetto.

La sentenza di secondo grado era gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il coniuge che aveva intimato il precetto non aveva assolto l'onere di documentare compiutamente le spese sostenute delle quali pretendeva il rimborso *pro quota*.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota interviene su un tema largamente dibattuto, non tanto perché sia dubbia la (invece oramai pacifica) natura di titolo esecutivo del decreto di omologa della separazione dei coniugi, quanto piuttosto perché da tempo si discute in merito alle condizioni in presenza delle quali uno dei coniugi può intimare all'altro il rimborso *pro quota* delle spese sostenute in virtù di quanto stabilito nel decreto, che non può ovviamente individuarne ovvero predeterminarne l'ammontare, trattandosi di esborsi da sostenersi in futuro e in quanto ne ricorra l'effettiva esigenza.

Il dibattito origina dalla necessità di coniugare due esigenze contrapposte: da un lato, rispettare il principio in base al quale l'atto ovvero il documento incorporante il titolo esecutivo deve recare l'esatta individuazione del credito da soddisfare e il soggetto tenuto ad adempiere (vale a dire, gli estremi oggettivi e soggettivi dell'obbligazione); dall'altro lato, evitare che il coniuge che ha diritto al pagamento di somme dovute dall'altro coniuge in virtù delle statuizioni assunte in sede di separazione sia costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria ogni volta che il suo credito, attualizzandosi, diventa esigibile, allo scopo di ottenere un nuovo provvedimento che lo accerti e consenta di azionarlo esecutivamente.

Privilegiando le istanze dirette a salvaguardare l'economia processuale e abbracciando l'indirizzo che ha valorizzato il ricorso a elementi extratestuali per integrare il contenuto del titolo esecutivo, la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato la posizione più rigida, secondo la quale il provvedimento giudiziario emesso in sede di separazione personale che stabilisce l'obbligo del coniuge di pagare all'altro, sia pure *pro quota*, le spese straordinarie relative ai figli, richiedeva, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'avveramento dell'evento futuro e incerto cui è subordinata l'efficacia della condanna, ossia la effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (così, per esempio, Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1758).

A partire dall'arresto di Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316, è andato dunque

consolidandosi l'orientamento che, per non frustrare evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del coniuge creditore, ha affermato il principio contrario, dapprima limitatamente alle spese ordinarie, poi anche con riguardo a quelle straordinarie (Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).

A questo proposito, peraltro, si suole distinguere tra due categorie di spese straordinarie:

- gli esborsi che sono destinati ai bisogni pur sempre ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi di separazione previsti dall'art. 337-*bisc.*, previa allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
- le spese che debbono considerarsi imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ovvero in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno stabilito a titolo di contributo al mantenimento e che non sono in concreto ponderabili al tempo della sua quantificazione (giudiziale o convenzionale), in quanto né attuali né ragionevolmente determinabili in quel momento.

Detto questo e venendo al caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che il titolo esecutivo – ossia il decreto di omologa della separazione – azionato dalla moglie contemplava due distinte tipologie di spese straordinarie, da sopportarsi da parte dei genitori nella misura del 50% ciascuno: da un lato, quelle per le quali non era necessario alcun preventivo accordo tra di essi e, dall'altro lato, quelle che, al contrario, lo richiedevano e che doveva essere raggiunto in virtù di uno scambio di comunicazioni che consentisse un'interlocuzione circa l'opportunità di assumere o meno l'impegno economico.

Nella sentenza che si annota, dunque, viene precisato che, per soddisfare l'onere che la giurisprudenza ha posto a carico del coniuge creditore per bilanciare la sua posizione rispetto a quella del coniuge debitore, il precetto non deve limitarsi a contenere l'allegazione – vale a dire, l'indicazione e l'elencazione – delle spese sostenute, delle quali venga chiesto il rimborso *pro quota*; è altrettanto necessario, infatti, che già con l'atto di precetto tali spese siano (anche) debitamente documentate.

È questo un passaggio di grande interesse, giacché un orientamento giurisprudenziale meno rigoroso è incline a reputare sufficiente la mera elencazione in precetto delle spese (in questi termini, per esempio, Cass. civ., sez. I, 18 marzo 2024, n. 7169).

Nel senso patrocinato nella sentenza che si annota, tuttavia, depone innanzitutto la necessità di assicurare al massimo grado il rispetto delle statuizioni assunte dal giudice della separazione per la compiuta regolamentazione dei rapporti tra coniugi; inoltre, occorre evitare la proliferazione del contenzioso e, dunque, la possibilità che vengano radicate opposizioni *ex art. 615 c.p.c.* fondate sulla contestazione dell'effettività – anche sotto il profilo dell'entità –

degli esborsi dei quali vengano solamente indicati gli importi, potendo essere compiutamente apprezzati solo a fronte dell'esibizione dei relativi documenti giustificativi.

D'altra parte, da un punto di vista sistematico, trattandosi di un'integrazione del titolo esecutivo di natura extragiudiziale, esigenze di tutela minimale del coniuge esecutato impongono di metterlo nelle condizioni di essere reso pienamente edotto della natura e dell'entità delle spese delle quali sia intimato – sia pure *pro parte* – il pagamento.

Fermo restando ciò e in assenza di specifiche disposizioni al riguardo contenute nel titolo esecutivo medesimo, i giudici di legittimità ritengono che non occorra trascrivere la documentazione nell'atto di precetto, essendo sufficiente allegarla o indicarla come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento: va da sé, da questo punto di vista, che, anche al fine di sottrarsi a contestazioni che ben possono assumere valore strumentale, nulla vieta di inserire, nel corpo del precetto, la fotocopia dei documenti giustificativi delle spese in questione, come si è soliti fare allorché il titolo esecutivo sia costituito da una cambiale o da un assegno (in ossequio alle disposizioni – rispettivamente, l'art. 63, comma 3, r.d. 1669/1933 e l'art. 55, comma 3, r.d. 1736/1933 – che ne prescrivono la trascrizione), senza che siano necessarie attestazioni di conformità delle copie agli originali da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.

In definitiva l'azione esecutiva intrapresa o minacciata dal coniuge creditore può essere considerata legittima solo se viene assolto, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del coniuge debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa; tale onere costituisce l'inevitabile bilanciamento della facoltà concessa al creditore d'intraprendere un'azione esecutiva a seguito di una integrazione successiva e in via stragiudiziale del titolo esecutivo giudiziario (relativo al solo *an debeatur*), mediante l'autoliquidazione in concreto del *quantum debeatur*.

Seminario di specializzazione

Whistleblowing approccio operativo agli obblighi normativi

Scopri di più

Responsabilità civile

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e onere della prova nel caso di soggetti conviventi ma estranei alla c.d. famiglia nucleare

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Discriminazioni e rapporto di lavoro: strumenti giuridici e tutela effettiva

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2025, n. 17208 – Pres. Lina – Rel. Dell’Utri

[1] Responsabilità – Risarcimento del danno – Danni non patrimoniali – Danno da perdita del rapporto parentale – *iure proprio* – Azione proposta dai nipoti per il decesso del nonno

(Cod. civ. artt. 2059)

[1] *“In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.”*

CASO

[1] Con sentenza del dicembre 2021 la Corte d’Appello di Trieste, accogliendo l’appello principale proposto da Caia e quello incidentale presentato dalla Compagnia Assicuratrice, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando gli importi risarcitori già riconosciuti in favore di Caia per i danni subiti a seguito della morte del marito Tizio, investito da un’autovettura.

Per quanto di interesse, nella motivazione, la Corte territoriale – pur confermando la correttezza della decisione del primo giudice circa la sussistenza di una responsabilità concorrente della vittima nella causazione del sinistro – aumentava l’importo del risarcimento

spettante alla coniuge del defunto mentre confermava la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dalla suocera della vittima.

SOLUZIONI

[1] Con la sentenza in epigrafe la Terza Sezione della Corte di Cassazione, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato il terzo motivo con cui veniva stata censurata la sentenza d'appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2059 e dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda risarcitoria proposta dalla suocera della vittima, senza tener conto del carattere decisivo, al riguardo, dal dato della convivenza tra la stessa e la vittima del sinistro stradale, tale da rendere presunta la sussistenza di un reale e concreto rapporto affettivo tra le parti.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, nel rigettare il ricorso, ha ribadito i principi già più volte affermati sul risarcimento del danno tra persone non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare.

In particolare, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte d'appello aveva escluso, sulla base degli elementi istruttori richiamati in sentenza, che la convivenza in sé considerata fosse valsa a integrare, un elemento istruttorio sufficiente a giustificare il riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno tra persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto (suocera e genero).

Tale ragionamento, secondo la Corte di Cassazione, è corretto in quanto fondato sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. III, 8 aprile 2020, n. n. 7743 e Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230) secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione" proposta *iure proprio* dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Pertanto, la Corte territoriale – nell'escludere che la convivenza con la vittima, da parte di un parente estraneo alla famiglia nucleare, costituisca di per sé presunzione di un concreto rapporto affettivo, ma solo un elemento da valutare assieme ad altri – ha correttamente interpretato le argomentazioni contenute nel richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il mero dato della convivenza, nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. “famiglia nucleare”, è insufficiente a provare il danno. La convivenza, infatti, può giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato; elementi rappresentativi che, per converso, ben potrebbero giustificare il riconoscimento di quei rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare pur in assenza di convivenza.

Seminario di specializzazione

Discriminazioni e rapporto di lavoro: strumenti giuridici e tutela effettiva

[Scopri di più](#)

Diritti reali, condominio e locazioni

Principio di solidarietà condominiale ed eliminazione di barriere architettoniche

di **Francesco Luppino**, Avvocato e cultore della materia Diritto Privato presso l'Università di Bologna

Seminario di specializzazione

Bonus edilizi, superbonus e contenzioso legale

Scopri di più

[Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Civile, sentenza 23 giugno 2025, R.G. n. 2681/2019.](#)

Massima: *“In tema di condominio, l’installazione di un ascensore in un edificio costruito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 13 del 1989 integra un intervento di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione integrale, con conseguente inapplicabilità delle prescrizioni dimensionali del D.M. 236 del 1989, salvo che non si proceda alla ristrutturazione dell’intero fabbricato. L’opera è legittima ove non renda inservibili le parti comuni ai sensi dell’art. 1120 c.c., non essendo ostative riduzioni che comportino meri disagi tollerabili; essa, inoltre, deve ritenersi conforme al principio di solidarietà condominiale, in quanto diretta a favorire l’accessibilità e la fruibilità delle unità abitative, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 42 Cost.”.*

CASO

Con la sentenza in commento il Tribunale di Torre Annunziata si è occupato dell’impugnazione di una delibera presentata da alcuni condomini che ritenevano illegittima l’approvazione in essa contenuta circa l’installazione di un ascensore all’interno dello stabile condominiale.

Quest’ultimo, infatti, era stato edificato negli anni ’60 e risultava privo di impianto elevatore.

Gli attori contestavano l’illegittimità dell’opera per violazione delle prescrizioni del D.M. 236/1989 (concernente le barriere architettoniche^[1]), del D.M. 246/1987 (recante *norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*) e del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), deducendo che la riduzione della scala condominiale sino a 54 cm e le dimensioni ridotte della cabina dell’impianto elevatore di cui al progetto deliberato comprometterebbero tanto la sicurezza quanto l’accessibilità al fabbricato.

Il condominio convenuto eccepiva, per converso, che la normativa invocata dagli attori **non era**

applicabile agli edifici preesistenti la sua entrata in vigore e, comunque, la conformità del progetto a chiarimenti ministeriali del 2002 che ammettono, per edifici già realizzati, una larghezza minima delle scale pari a 80 cm.

L'istruttoria si concretizzava in una CTU in esito alla quale il Tribunale rigettava la domanda, confermando la legittimità della delibera impugnata.

SOLUZIONE

Il Tribunale ha ritenuto legittima l'installazione dell'ascensore, in quanto idonea ad eliminare le barriere architettoniche sussistenti nello stabile e garantire una piena tutela del diritto alla salute e di proprietà dei condomini, integrando altresì un vantaggio per l'intera collettività condominiale. Pertanto, ha rigettato l'impugnazione, spese secondo la soccombenza.

QUESTIONI

Il caso sotteso alla pronuncia in esame riguarda una delle questioni più dibattute in materia condominiale: l'installazione di un impianto elevatore (ascensore) *et similia* (montacarichi, piattaforma elevatrice) in un edificio condominiale che ne è sprovvisto. Accade spesso, infatti, che la realizzazione di un simile manufatto si scontra con il volere di alcuni condomini che, essendo proprietari di unità immobiliari ubicate ai piani inferiori o più vicini all'ingresso dello stabile, risultano restii ad un simile intervento che, d'altra parte, spesso necessita di un contributo economico non indifferente, salva l'applicazione dei bonus fiscali.

1. Nullità o annullabilità della delibera condominiale

La prima questione affrontata dal giudice campano è stata quella concernente l'invalidità della delibera invocata dagli attori.

Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione^[2] hanno di recente operato una netta distinzione tra le ipotesi di nullità della delibera da considerarsi eccezione (mancanza di elementi essenziali, oggetto impossibile, contrarietà a norme imperative o ordine pubblico) da quelle di annullabilità che costituisce la regola generale (essenzialmente per motivi formali e procedurali, ad esempio, nel caso in cui non siano state rispettate le prescrizioni sancite dall'art. 66 disp. att. c.c. per l'invio delle convocazioni assembleari).

2. Applicabilità del D.M. 236/1989 agli edifici preesistenti la sua entrata in vigore

In secondo luogo, il giudice campano ha escluso l'applicabilità *ratione temporis* del D.M. 236/1989 ad un fabbricato costruito negli anni '60, qualificando l'opera, consistente nella realizzazione ex novo di un ascensore, come **manutenzione straordinaria** ex art. 3 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia) e **non come ristrutturazione integrale**, nel qual caso avrebbe dovuto trovare applicazione tale disciplina invocata dagli attori.

In tal senso è stato richiamato un precedente vincolante della Suprema Corte, secondo cui le prescrizioni tecniche di cui alle suddette normative valgono solo per nuove costruzioni o ristrutturazioni totali^[3].

Inoltre, circa la **possibilità di derogare le prescrizioni tecniche di cui alla normativa di settore vigente in materia** – che non vi è dubbio prescriva limiti alquanto stringenti spesso non compatibili con le specificità dei singoli casi concreti – il Tribunale ha richiamato due arresti della Suprema Corte in cui gli Ermellini hanno affermato che: *“in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall’art. 8 del d.m. n. 236 del 1989 in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata poiché l’art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”*^[4], di fatto, rilevando ai fini della legittimità di tali deroghe la **coerenza rispetto le finalità di accessibilità cui l’opera è preordinata**.

Infatti, nel caso oggetto della pronuncia in commento, le misurazioni eseguite dal CTU hanno rilevato una larghezza effettiva compresa tra 80 e 85 cm, conforme al limite minimo di sicurezza (80 cm) indicato dal Ministero dell’Interno nella suddetta normativa di settore. Pertanto, il Tribunale campano ha affermato che la riduzione del vano scala non integra “inservibilità” ex art. 1120 c.c., ma, piuttosto, solo un **disagio tollerabile**.

3. Principio di solidarietà condominiale

Tuttavia, la sentenza in commento va apprezzata per aver valorizzato il principio di **solidarietà condominiale**, già espresso in casi analoghi in diverse pronunce della Suprema Corte^[5]: l’ascensore, anche se non perfettamente conforme, costituisce **un’innovazione utile ad agevolare la vita delle persone con disabilità e degli anziani, senza rendere inservibili le scale che quindi rimangono fruibili dall’intera collettività condominiale**.

In particolare, occorre richiamare in questa sede quanto affermato da Cassazione civile, sez. II, ordinanza 14 giugno 2022, n. 19087: *“in tema di condominio negli edifici, allorché l’installazione di un ascensore su area comune sia funzionale allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche (o comunque di agevolare l’accesso alle proprie abitazioni, specie se poste ai piani alti, evitando di affrontare le scale), occorre tenere conto del principio di solidarietà condominiale, che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche (o comunque delle persone che hanno difficoltà ad affrontare le rampe), trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all’intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”*, continuano gli Ermellini affermando che *“l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma*

*individuabili anche nell'esigenza di **migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti**, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani".*

Conclusioni

La sentenza in commento si colloca nel solco dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità volto a favorire l'accessibilità alle proprie abitazioni insistenti in un edificio condominiale, privilegiando la **funzione sociale della proprietà** (art. 42 Cost.) e la **tutela della salute** (art. 32 Cost.) rispetto a sacrifici minori degli altri condomini, quali meri disagi consistenti in una riduzione delle dimensioni delle rampe o del vano scala.

D'altra parte, la non applicabilità del D.M. 236/1989 agli edifici preesistenti la sua entrata in vigore è coerente con l'impostazione della Suprema Corte (ord. n. 19087/2022 citata), seppur rimane aperta una questione pratica in relazione al caso di specie, in quanto il manufatto installato nello stabile condominiale non risulta effettivamente idoneo a ospitare una sedia a rotelle, con conseguente frizione tra finalità della legge n. 13/1989 e l'utilità concretamente ottenuta nel caso di specie. Sul piano del diritto condominiale, la pronuncia del Tribunale campano conferma che la nozione di "inservibilità" ex art. 1120 c.c. va interpretata restrittivamente: non ogni compressione dell'utilità comporta nullità della delibera, dovendosi operare un **bilanciamento di interessi ed esigenze contrapposte** e, quindi, valutarci il sacrificio concreto alla luce della tollerabilità e del principio di solidarietà in ambito condominiale.

[1] Rubricato, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", entrato in vigore in data 8 luglio 1989.

[2] Cassazione civile, S.S.U.U., sentenza n. 9839/2021.

[3] Cassazione civile, sez. II, ordinanza 14 giugno 2022, n. 19087.

[4] Cassazione civile, sez. II, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2050 e Cassazione civile, sez. 6, ordinanza 26 luglio 2013, n. 18147.

[5] Cassazione civile, sez. 6, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6129 e Cassazione civile, sez. II, sentenza 28 marzo 2017, n. 7938.

Seminario di specializzazione

**Bonus edilizi, superbonus
e contenzioso legale**

Scopri di più

Crisi di impresa

Rapporti tra il ricorso ex art. 2409 c.c. e la composizione negoziata

di Silvia Zenati, Avvocato e Dottore Commercialista

Seminario di specializzazione

Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi

Scopri di più

Tribunale di Milano, Decreto del 18 aprile 2024

Parole chiave Ricorso ex art. 2409 c.c. – Richiesta ispezione – irregolarità commesse dagli amministratori – composizione negoziata

Massima: *“Il ricorso per gravi irregolarità gestorie ex art. 2409 c.c. deve essere rigettato qualora, pur in presenza di condotte degli amministratori potenzialmente lesive e non trasparenti, sia stata tempestivamente avviata una procedura di composizione negoziata della crisi che stia procedendo con concrete possibilità di esito positivo. In tale contesto, infatti, viene a mancare il presupposto dell'attualità del danno potenziale, in quanto il percorso di risanamento, assistito da un esperto e monitorato dal tribunale, rappresenta uno strumento di protezione sufficiente per la società e i soci, rendendo l'ispezione giudiziaria un intervento che potrebbe compromettere, anziché favorire, l'obiettivo di tutela del patrimonio sociale sotteso alla stessa norma”.*

Disposizioni applicate: art.2409 c.c.

La sentenza del Tribunale di Milano dell'11 aprile 2025 è stata pronunciata con riferimento al ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dal **collegio sindacale** di una s.p.a., il quale, *in primis*, denunciava la **commissione di gravi irregolarità** da parte del presidente del c.d.a. ed, *in secundis*, chiedeva che venisse disposta **l'ispezione della società** e che venisse adottato **ogni più opportuno provvedimento** al fine di porre rimedio alle irregolarità sopra citate, nonché per evitare il pericolo che la loro perpetuazione arrechi **danno alla società**.

Nello specifico, il collegio sindacale lamentava il fatto che **la pervasività della presenza** del presidente del c.d.a. nella quasi totalità delle società facenti parte del gruppo in cui è compresa anche la s.p.a. ha determinato una **sostanziale posizione di conflitto di interessi** nelle decisioni che involgono operazioni infragruppo, posizione che lo ha portato a attuare **condotte lesive** del patrimonio della s.p.a. e delle società del gruppo.

In particolare, il collegio sindacale denunciava, in primo luogo, il **rimborso di operazioni di de-**

canalizzazione a favore delle società partecipate estere nell'ambito del rapporto di factoring corrente fra le società controllate della s.p.a. ed Ifitalia ed, in secondo luogo, **l'aggravamento della situazione di crisi finanziaria**, che costringeva il c.d.a., soltanto su richiesta del collegio sindacale, prima a conferire l'incarico di assistenza ad un *advisor* specializzato in gestione della crisi e poi a deliberare **l'accesso alla Composizione negoziata della crisi**.

Si costituivano i componenti del c.d.a. ed il curatore speciale della società nominato, i quali concludevano per il rigetto del ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto **l'insussistenza dei presupposti** per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c., rilevando come il ricorso sia stato depositato quando la società aveva **già avviato il procedimento per la composizione negoziata della crisi (cd CNC)**, definito dalla relazione illustrativa al d.l. n. 118/2021 come un *“percorso ... con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato ...”*

Conseguentemente, continua l'organo giudicante, la pendenza del citato procedimento di CNC impone una **doverosa prudenza nell'intervenire sull'organo gestorio della società**, tenuto conto che seppur gli amministratori non vengano spogliati dei propri poteri gestori, tuttavia il percorso di risanamento e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e Tribunale che segue la procedura non può che essere valutato nel senso di **evitare, se possibile, interferenze tra procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi, il quale pare essere strumento in grado di proteggere la società e gli azionisti** rispetto ai comportamenti, effettivamente non sempre del tutto trasparenti, effettuati dal presidente del c.d.a.

Con riferimento alla composizione negoziata, il collegio aggiunge che, come dimostra il provvedimento di proroga delle misure protettive, il percorso iniziato dalla società abbia **concrete possibilità di esito positivo** con la conseguenza che un eventuale ordine di ispezione del Tribunale potrebbe compromettere tale percorso in modo incompatibile con lo stesso obiettivo del procedimento ex art. 2409 c.c., che è quello di impedire che la società subisca danni attuali da condotte di irregolarità gestoria.

Conseguentemente, il Tribunale ha rilevato che, nonostante il ricorso presentato dal Collegio sindacale appare avere effettivamente quale presupposto **l'interesse sostanziale a tutelare la società**, l'esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi, con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del Tribunale, nonché l'assenza di attualità del danno delle condotte censurate dai ricorrenti, non può che comportare il **rigetto del ricorso**.

Tuttavia, il Tribunale ha disposto **l'integrale compensazione delle spese** tra tutte le parti del presente procedimento, in quanto l'azione dei Sindaci ricorrenti era effettivamente fondata su **addebiti potenzialmente in grado di danneggiare la società** e soltanto il positivo sviluppo della

procedura di composizione negoziata ha consentito di creare una **protezione sufficiente a tutelare la società e i soci** da ulteriori comportamenti non in linea con le regole gestorie.

Seminario di specializzazione

Circolazione dell'azienda e la nuova transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi

Scopri di più

Diritto bancario

Le banche dati creditizie: profili essenziali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

Il sistema delle banche dati creditizie rappresenta oggi uno strumento imprescindibile per il corretto funzionamento del credito bancario e finanziario, con implicazioni dirette sulla stabilità del sistema e sulla qualità delle decisioni di concessione del credito.

In questo contesto, la **Centrale dei Rischi (CR) presso la Banca d'Italia** si distingue come il principale sistema informativo di matrice pubblica, finalizzato a monitorare l'indebitamento della clientela verso gli istituti bancari.

Mensilmente, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori a € 30.000,00, nonché i crediti in sofferenza di importo almeno pari a € 250 riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori alla medesima soglia. Parallelamente, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari le informazioni relative al **debito totale** di ciascun cliente verso il sistema creditizio. Tale meccanismo persegue l'interesse pubblico di informare gli operatori finanziari sulla morosità di soggetti gravati da debiti rilevanti o, in alternativa, sul fatto che, pur regolarmente adempienti, risultino già esposti verso il sistema creditizio per importi significativi.

L'obiettivo della CR è chiaro: migliorare la **valutazione del merito di credito**, elevare la qualità del credito concesso e rafforzare la stabilità finanziaria complessiva. Gli intermediari, pertanto, sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza, a condizione che il cliente versi in uno stato di **"insolvenza"**, intesa come persistente instabilità patrimoniale e finanziaria. La qualificazione di un credito come sofferente richiede una valutazione complessiva della **situazione patrimoniale del debitore**, considerando tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti con l'istituto di credito.

Un tema ricorrente di illegittimità nelle segnalazioni CR è rappresentato dalla **errata valutazione del quadro patrimoniale** del soggetto segnalato. L'iscrizione nella sezione dei crediti in sofferenza richiede un esame approfondito della situazione finanziaria complessiva del cliente, e non può derivare dal solo inadempimento di un rapporto o da un ritardo modesto nel pagamento. Il credito può essere considerato in sofferenza esclusivamente se vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in condizioni sostanzialmente analoghe, secondo

una nozione che, pur non coincidente con l'insolvenza fallimentare, richiede la sussistenza di una **grave e non transitoria difficoltà economica** (Cass. n. 23093/2013; Cass. n. 7958/2009; Cass. n. 21428/2007).

Accanto alla Centrale dei Rischi pubblica, operano **società private a scopo di lucro**, le cosiddette **SIC (Società di Informazioni Creditizie)**, le quali raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema, includendo anche le esposizioni inferiori a € 30.000,00. A differenza della CR della Banca d'Italia, la partecipazione alle SIC è **facoltativa** per gli intermediari, i quali devono corrispondere un compenso per l'accesso ai dati. Tra le principali SIC si annoverano **CRIF, EXPERIAN, CTC, CERVED** e altre realtà similari.

L'intera attività delle società private è disciplinata dal **Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati** in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante della privacy nel 2019. Tale normativa definisce i principi di affidabilità, correttezza e trasparenza nell'uso dei dati creditizi, a tutela sia degli intermediari sia dei clienti.

In definitiva, il sistema delle banche dati creditizie, pubblico e privato, rappresenta un pilastro fondamentale della **governance del rischio creditizio**, richiedendo agli intermediari una valutazione rigorosa e complessiva del merito di credito e una gestione attenta delle informazioni sui clienti, in linea con le regole deontologiche e la tutela dell'interesse pubblico e privato.

Seminario di specializzazione

**Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative**

[Scopri di più](#)

Editoriali

Master La Scala–Euroconference: gestire la crisi d'impresa con metodo e visione

di **Milena Montanari**



Master di 6 mezze giornate

Crisi d'Impresa



Un percorso operativo per chi assiste le imprese

La Scala Società tra Avvocati ed Euroconference presentano un Master intensivo dedicato a Commercialisti e Avvocati che seguono **aziende nei percorsi di risanamento o nelle procedure di liquidazione giudiziale**. Il taglio è concreto: moduli tematici, casi reali e confronto diretto con i docenti per trasformare le regole del CCII in prassi di lavoro.

Il percorso si articola in sei incontri pomeridiani (14.30–17.30) dal 5 novembre al 10 dicembre 2025: 5, 12, 19 e 26 novembre; 3 e 10 dicembre. La formula in diretta web consente di integrare la formazione nell'agenda dello Studio senza interrompere l'operatività.

Dalla teoria alla pratica: contenuti e metodo

Il programma copre l'intero ventaglio degli strumenti della crisi: composizione negoziata (presupposti, oneri, misure protettive e cautelari, nuova finanza), ruolo dell'Esperto e documentazione per l'accesso alla CNC; piani attestati e accordi di ristrutturazione, con focus su transazione e cram down fiscale; concordati (contenuti del Piano, valutazione d'azienda, misure protettive, concordato semplificato); liquidazione giudiziale (novità rispetto al fallimento, atti pregiudizievoli, contratti pendenti, verifica crediti, esdebitazione); procedure di sovraindebitamento, inclusi consumatore fideiussore e concordato minore.

Le lezioni alternano momenti frontali a case history, simulazioni e best practice di Studio: un'impostazione che aiuta a portare "a terra" principi e adempimenti. È prevista un'interazione continua con i docenti, così da calare gli strumenti del CCII nelle situazioni che i professionisti incontrano ogni giorno.

Docenti: l'esperienza al servizio dei partecipanti

Il corpo docente riunisce **professionisti dello Studio La Scala e dello Studio Aicardi & Partners**. La sinergia tra competenze legali e contabili assicura una visione completa delle procedure e

dei relativi impatti economico-finanziari: conoscere requisiti, sequenze operative e leve negoziali consente di impostare piani sostenibili, dialogare con banche e garanti statali, gestire correttamente misure protettive e cautelari, e – quando serve – condurre con rigore liquidazione giudiziale e sovraindebitamento.

Il Master, accreditato per Commercialisti e Avvocati, aiuta lo Studio a strutturare procedure, modulistica e verifiche, aumentando l'efficacia dell'intervento consulenziale verso l'impresa.

Approfondisci e iscriviti [cliccando qui!](#)



Master di 6 mezze giornate

Crisi d'Impresa



Nuove tecnologie e Studio digitale

AI e responsabilità del professionista: i nuovi confini del rischio

di **Mauro Festa, Avvocato**

Seminario di specializzazione

AI e Legge 132/25: cosa cambia davvero per gli Studi professionali

Scopri di più

1. La trasformazione in atto: dall'innovazione all'esposizione al rischio

Per decenni i professionisti, avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti, hanno esercitato la propria attività con **strumenti prevalentemente analogici**, controllando in modo diretto ogni passaggio del proprio lavoro. **L'avvento dell'intelligenza artificiale**, specie nella forma generativa e predittiva, **ha cambiato radicalmente lo scenario**.

Oggi gli studi professionali utilizzano piattaforme di **analisi documentale automatizzata**, software di contabilità intelligente, sistemi di redazione contrattuale basati su AI, strumenti di diagnosi forense e consulenza predittiva. Il salto di produttività è enorme, ma altrettanto lo è **l'esposizione al rischio**.

2. Il quadro regolatorio europeo

La risposta dell'ordinamento europeo è arrivata con **l'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689)**, entrato in vigore nell'agosto 2024, che introduce un modello di regolazione **fondato sul rischio** ("risk-based approach").

Non tutte le applicazioni di AI sono uguali: il Legislatore distingue fra rischio inaccettabile (vietato), alto, limitato e minimo. Ogni livello comporta diversi obblighi per chi sviluppa, fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale.

Per i professionisti, la parte più rilevante riguarda i sistemi ad alto rischio e rischio limitato, quali:

- **strumenti di scoring** per l'accesso al credito o all'assistenza legale;
- sistemi di **valutazione fiscale o previsionale**;
- algoritmi che automatizzano parte **dell'attività consulenziale o decisionale**.

In questi casi il professionista non può più considerarsi un semplice "utente finale": egli diventa parte integrante della **catena di responsabilità**.

Deve quindi garantire: **tracciabilità delle decisioni**, controllo umano (“human oversight”), conoscenza dei limiti del sistema, e soprattutto trasparenza verso il cliente.

3. L'Italia e la Legge n. 132/2025

Con la Legge n. 132/2025, l'Italia ha introdotto la **prima Legge nazionale in materia di intelligenza artificiale**, in coordinamento con l'AI Act europeo.

Si tratta di una Legge delega che affida al Governo il compito di definire decreti attuativi su: vigilanza, sanzioni, reati connessi all'uso illecito dell'AI, certificazioni e audit.

AglID (Agenzia per l'Italia digitale) e ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), sono individuate dall'[art. 20](#) quali autorità nazionale per l'intelligenza artificiale.

Per il mondo delle professioni, il segnale è duplice: da un lato, **stimolare l'adozione dell'AI** come leva di competitività; dall'altro, imporre un **regime di responsabilità consapevole**, fondato su regole etiche e tecniche.

Si segnala, tra l'altro, che questa Legge segna un passaggio storico: l'Italia diventa, fra gli Stati UE, il primo paese ad adottare un quadro normativo nazionale specifico sull'AI.

4. Responsabilità e AI: verso un nuovo paradigma giuridico

L'uso professionale dell'AI pone un problema essenziale: il **controllo effettivo sul risultato**.

Se un algoritmo redige un parere sbagliato, una valutazione di rischio finanziario distorta o una simulazione contabile errata, la **responsabilità può derivare da:**

- **negligenza** nell'affidarsi a strumenti non verificati o non adeguati allo scopo;
- **mancata vigilanza sul funzionamento** e sull'output del sistema;
- **violazione degli obblighi deontologici** di diligenza e competenza tecnica.

In base al diritto civile ([artt. 1176](#) e [1218, c.c.](#)), il professionista risponde per **colpa lieve o grave** a seconda della natura dell'incarico. L'introduzione di strumenti di AI **non attenua tale responsabilità**: anzi, ne amplia la portata, poiché introduce nuovi obblighi di controllo, documentazione e trasparenza.

Si segnala, a tal proposito, una recentissima vicenda che ha coinvolto una **nota società di consulenza**, in particolare la sua sede australiana.

L'azienda ha accettato di rimborsare parzialmente il compenso ricevuto per un rapporto commissionato dal Governo australiano, dopo aver ammesso che **alcune sezioni del documento erano state redatte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale**. Il Dipartimento dell'Occupazione e delle Relazioni sul Lavoro aveva incaricato la società, nel dicembre scorso,

di condurre una revisione indipendente dal valore di circa 400.000 dollari australiani.

Il rapporto era stato pubblicato nei mesi successivi, ma alla fine di agosto il quotidiano Australian Financial Review aveva portato alla luce numerosi errori, tra cui **citazioni e riferimenti accademici inventati**. In seguito alle verifiche, la società aveva ammesso di aver utilizzato una **catena di strumenti basati sul modello linguistico generativo** Azure OpenAI GPT-4o.

Una nuova edizione, corretta, del rapporto è stata dunque diffusa sul sito ufficiale del dipartimento. La società ha dichiarato di aver rivisto i riferimenti, le citazioni e il riepilogo legale, precisando, tuttavia, che **le conclusioni e le raccomandazioni principali non sono cambiate**.

L'episodio alimenta ulteriori dubbi sull'impiego dell'intelligenza artificiale, evidenziando il **rischio di errori, distorsioni o "allucinazioni"** nei documenti ufficiali. Mentre le grandi società di revisione e consulenza continuano a investire in sistemi di automazione avanzata, le autorità contabili, come quella del Regno Unito, sottolineano che i **controlli di qualità restano ancora inadeguati**.

Questo caso rappresenta un monito importante sull'uso dell'intelligenza artificiale in **ambiti professionali delicati**. L'automazione può offrire efficienza e rapidità, ma l'assenza di un controllo umano rigoroso può generare **errori gravi e compromettere la credibilità** di istituzioni e aziende. La supervisione umana, dunque, rimane essenziale: solo un equilibrio tra tecnologia e responsabilità può garantire che **l'IA sia uno strumento di progresso**, e non una fonte di rischi o disinformazione.

5. Implicazioni pratiche per i professionisti

a) Governance e due diligence sugli strumenti di AI

È suggeribile che ogni professionista che utilizza un software o una piattaforma AI svolga una **due diligence tecnica e legale**: verificare il **fornitore, le licenze, i dataset**, i limiti di utilizzo, e soprattutto se il sistema rientra nelle categorie di rischio dell'AI Act.

In pratica, serve una "*checklist*" di *compliance*:

- **l'IA è trasparente e documentata?**
- **sono previsti log e audit trail** (ovvero, un registro cronologico e dettagliato che documenta tutte le attività e gli eventi significativi all'interno di un sistema informatico o di un processo aziendale, specificando chi ha eseguito cosa, quando, e come, per garantire trasparenza, sicurezza, integrità dei dati e conformità normativa) delle operazioni?
- **l'utente può correggere o bloccare l'output?**
- **i dati usati rispettano il GDPR?**

b) Contratti, pareri e documenti generati con AI

Sempre più professionisti impiegano strumenti generativi (ChatGPT, Copilot, Harvey AI, ecc.) per redigere documenti. Qui il rischio è duplice:

- **rischio di contenuto** (errori, bias, plag, violazioni di copyright);
- **rischio informativo** (trasmissione di dati riservati a sistemi esterni).

Il professionista deve, quindi, esplicitare nei contratti con i clienti **l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**, indicando limiti, grado di intervento umano e responsabilità residuale.

Ciò è stato, tra l'altro, **puntualizzato nel testo della Legge italiana sull'IA**, la quale all'[art. 13](#) prevede quanto segue:

«1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.»

La trasparenza è un principio cardine non solo normativo, ma anche un dovere deontologico: il cliente ha diritto di sapere se un parere o una relazione è stata generata, in tutto o in parte, da un sistema automatizzato.

c) Audit, tracciabilità e formazione

Le strutture professionali dovranno dotarsi di **policy interne di gestione del rischio AI**, prevedendo audit periodici, registri delle applicazioni usate, protocolli di sicurezza informatica e percorsi di formazione obbligatoria.

L'AI act, all'art. 4, parla espressamente di **"AI literacy"**: alfabetizzazione digitale e conoscenza dei rischi.

Non è più accettabile, giuridicamente e deontologicamente, **usare strumenti intelligenti "alla cieca"**.

6. Rischi penali e disciplinari: la nuova frontiera

L'uso dell'IA può dar luogo anche a **responsabilità penali o disciplinari**.

Si pensi all'impiego di deepfake in **attività promozionali**, alla diffusione non autorizzata di dati sensibili, o all'uso di sistemi predittivi in **violazione della privacy**.

Le norme esistenti possono già applicarsi per analogia:

- **frode informatica** ([art. 640-ter, c.p.](#)),
- **trattamento illecito di dati** ([art. 167, Codice della privacy](#)),
- **responsabilità degli enti** ex D.Lgs. n. 231/2001, se l'uso dell'IA avviene in assenza di adeguati modelli di controllo.

Non solo, la Legge n. 134/2025 introduce, anche, **modifiche al Codice penale**, e in particolare:

1. **aggravante comune** ([art. 61, n. 11-decies, c.p.](#)): viene introdotta un'aggravante comune per chi **commette il fatto mediante l'impiego di sistemi di IA**, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ostacolato la pubblica o privata difesa, o aggravato le conseguenze del reato;
2. **aggravante specifica** ([art. 294, c.p.](#)): la pena è della reclusione da 2 a 6 anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
3. **nuovo reato** ([art. 612-quater, c.p.](#)): viene inserito il reato di illecita **diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale**, punendo chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona diffondendo tali contenuti.

Per gli ordini professionali, il tema si sposta anche sul piano disciplinare: la **mancata vigilanza sull'uso dell'IA** o la presentazione al cliente di un **elaborato generato senza verifica** può integrare **violazione del dovere di competenza e diligenza**.

7. L'equilibrio tra trasparenza e segretezza

Un ulteriore punto di tensione è la contrapposizione tra **l'obbligo di trasparenza e il diritto alla segretezza** professionale.

Molti modelli di AI sono proprietari e **non consentono di accedere ai codici o ai dataset**, rendendo difficile garantire la piena auditabilità.

Per gli avvocati e i consulenti, che fondano il proprio lavoro sulla fiducia e sulla riservatezza, ciò implica la necessità di **scegliere piattaforme che garantiscano localizzazione dei dati**, clausole di non retention e opzioni di controllo interno.

Nel futuro, si prevede che le regole europee imporranno **forme di "disclosure controllata"**: accesso agli algoritmi solo per autorità competenti o organismi di audit certificati, bilanciando tutela del **segreto industriale e diritto di difesa**.

8. Diritto, etica e deontologia

L'AI costringe i professionisti a un **salto di mentalità**. Non si tratta solo di aggiornare strumenti, ma di ridefinire il proprio ruolo: da **mero esecutore tecnico a garante di legalità** e responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale.

Gli ordini professionali **dovranno aggiornare i propri codici deontologici**, introducendo principi di uso corretto e consapevole dell'AI, sul modello già adottato da alcune bar associations anglosassoni.

Le varie categorie professionali stanno procedendo in modo non coordinato. I **giornalisti hanno già aggiornato il loro codice deontologico a giugno 2025**, recependo il nuovo obbligo. Avvocati e notai sono al lavoro per modificare i rispettivi regolamenti, così da includere esplicitamente le **nuove disposizioni**. I commercialisti, il cui codice è stato rivisto nel 2024, considerano, invece, che le **regole già previste in tema di informazione al cliente e gestione degli incarichi siano sufficienti** a garantire un uso corretto dell'intelligenza artificiale. L'obbligo riguarda anche le **professioni non organizzate in ordini** (disciplinate dalla Legge n. 4/2013), per le quali il COLAP (Coordinamento delle libere associazioni professionali) sta elaborando specifiche linee guida.

Anche la **formazione continua dovrà comprendere moduli obbligatori su AI**, cybersecurity, data governance e rischi legali.

9. Conclusione: verso una cultura della responsabilità aumentata

L'AI apre orizzonti di efficienza, ma **anche di fragilità**.

Nel futuro prossimo, la **vera differenza tra un professionista e una macchina sarà la capacità di assumersi la responsabilità delle decisioni**.

Chi saprà integrare la tecnologia con etica, controllo e trasparenza potrà trarne vantaggio competitivo; chi la userà come scorciatoia rischia di smarrire la fiducia del mercato e del cliente.

L'intelligenza artificiale **non elimina il rischio professionale**: lo trasforma, spostandolo dal gesto umano all'algoritmo, ma senza attenuarne la portata.

Il diritto e i professionisti che lo incarnano dovranno imparare a **convivere con questo nuovo confine**. Un confine che segna non tanto il limite della responsabilità, quanto la soglia della consapevolezza.

Cinque raccomandazioni operative per i professionisti che usano l'AI:

1. Conoscere il sistema e il fornitore

Prima di utilizzare un software basato su intelligenza artificiale, **verifica sempre chi lo sviluppa**, dove risiedono i dati e quali garanzie di sicurezza e conformità offre, leggi attentamente i Terms&Conditions. Prediligi soluzioni certificate o con documentazione tecnica trasparente. La "fiducia cieca" nella tecnologia può tradursi in responsabilità diretta.

2. Mantenere il controllo umano (“*human-in-the-loop*”)

L’AI può assistere, ma **non sostituire la decisione professionale**. Ogni risultato prodotto da un algoritmo, parere, simulazione, calcolo, valutazione, deve essere verificato e validato dal professionista. In caso di errore, sarà lui a rispondere, non il software.

3. Informare il cliente in modo chiaro e preventivo

Inserisci nei contratti o nei mandati professionali una **clausola di trasparenza sull’uso dell’AI**: specifica se e come viene impiegata, con quali limiti e quali cautele. Il cliente ha diritto di sapere se un documento o una consulenza è stata generata con il supporto di strumenti automatizzati.

4. Proteggere dati e segreti professionali

Non immettere mai nei sistemi di AI dati riservati, sensibili o coperti da segreto professionale, a meno che la piattaforma garantisca pieno controllo locale e non condivisione con terzi. L’uso disinvolto di chatbot pubblici o API esterne può comportare violazioni gravi di privacy e deontologia.

5. Creare una cultura interna di “AI compliance”

Ogni studio o società professionale dovrebbe **dotarsi di policy interne**, audit periodici, e percorsi di formazione continua sull’uso sicuro dell’intelligenza artificiale. La responsabilità oggi non è solo individuale, ma anche organizzativa: la prevenzione è la miglior difesa.

Seminario di specializzazione

**AI e Legge 132/25: cosa cambia davvero
per gli Studi professionali**

Scopri di più

Nuove tecnologie e Studio digitale

L'Intelligenza Artificiale entra negli Studi professionali: l'esperienza di Filippo Caravati

di **Giulia Maria Picchi** - Senior partner Marketude



Esperto AI Legal

**L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

[scopri di più >](#)



Negli Studi professionali, l'Intelligenza Artificiale è da qualche tempo uno degli argomenti all'ordine del giorno nelle riunioni dei partner, consapevoli di quanto soluzioni tecnologiche adeguate possano incidere su produttività, conoscenza e qualità del servizio.

Lo sa bene **Filippo Caravati**, dottore commercialista e revisore legale e partner di CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati, che da oltre un anno sta guidando nel proprio Studio o un processo di adozione strutturata degli strumenti di AI.

«Abbiamo iniziato – racconta – analizzando diversi chatbot. Alla fine, ci siamo orientati verso la soluzione che ci garantiva una completa integrazione con gli strumenti già in uso in Studi o e un livello di **compliance GDPR** più adeguato all'attività professionale. Il fatto che operi su server europei, e nel nostro caso italiani, è stato dirimente».

Oltre alla compatibilità tecnica, la vera differenza è nell'integrazione con l'ecosistema documentale: «La soluzione che abbiamo adottato non si limita a rispondere alle domande attingendo al proprio know-how, ma analizza anche il nostro **archivio documentale interno** e la **posta elettronica**. Quando gli chiedo un approfondimento, l'AI non solo mi fornisce la risposta, ma segnala anche le mail e i documenti collegati. In un unico output unisce conoscenza propria, memoria storica dello Studio e comunicazioni correnti.»

L'adozione di questi strumenti è partita coinvolgendo i team più dinamici – legale, paralegale e audit – per poi estendersi progressivamente.

L'importanza della scelta dello strumento giusto e della formazione

«Abbiamo avviato la formazione interna con pillole pratiche da venti minuti, evitando lezioni teoriche che rischiano di annoiare. L'obiettivo è arrivare entro fine anno all'**80% del personale abilitato**, ma in modo graduale».

Gli usi concreti sono molteplici. «Nel team audit ci stiamo concentrando sull'analisi dei libri

giornali, individuare pattern anomali o potenzialmente fraudolenti; i legali lo usano per redigere pareri e fare ricerche complesse. Ma è utilissimo anche per attività quotidiane, come ritrovare il numero di telefono di un contatto in pochi secondi o ricostruire discussioni avvenute anni prima. La ricerca non è più solo full text, ma semantica: capisce il contesto.»

Introdurre l'AI in Studi o offre anche un'altra opportunità: conoscere a fondo le esigenze di ogni team e comprendere meglio il loro *modus operandi*. A tutto vantaggio della comprensione dei processi, della collaborazione tra team e soprattutto della costruzione di una cultura condivisa del lavoro digitale che porta le persone ad alimentare spontaneamente con dati e documenti la base di conoscenza da cui in futuro tutti potranno attingere.

«Questo è un altro punto importante. Il potenziale dell'AI cresce se esiste una **base di conoscenza comune**. Noi avevamo già un esteso *knowledge base* condiviso con modelli, articoli tecnici e report. L'Intelligenza Artificiale lo sfrutta a pieno, lo potenzia, ma non può sostituirlo. La vera sfida è bilanciare accesso e privacy, decidendo quali dati possono essere a disposizione di tutti e che cosa invece resta riservato.»

Parallelamente, lo Studi o ha condotto una **software selection** di banche dati specializzate. «Abbiamo valutato sia startup che lavorano su dati pubblici – sentenze, gazzetta ufficiale, pareri – sia player tradizionali di Banche Dati che integrano l'AI nei propri motori di ricerca. Oggi nessuna soluzione è completa: le startup sono trasversali ma mancano di dottrina; le banche dati tradizionali hanno contenuti eccellenti ma chiusi nei loro ecosistemi. Il futuro ideale sarebbe poter usare un sistema generalista con **plug-in** dedicati che connettano le singole fonti a pagamento».

Adottare l'AI significa ragionare in ottica strategica

A differenza di quanto si potrebbe pensare, lo Studi o non ha iniziato automatizzando le attività più ripetitive. «Nei software contabili, finché le software house non svilupperanno moduli di AI integrati, è difficile intervenire dall'esterno. Automatizzare la registrazione degli estratti conto o l'abbinamento delle fatture richiederebbe programmatori dedicati. Per ora ci concentriamo sulle attività a **maggior valore aggiunto**, dove l'AI può davvero amplificare la capacità analitica dei professionisti e ridurre il tempo impiegato, a vantaggio sia dello Studi o che dei clienti».

A dimostrazione che introdurre l'AI in Studi o e decidere quali attività debbano essere potenziate è una vera e propria decisione strategica: significa analizzare l'offerta di servizi dello Studi o ad oggi e valutare in che direzione l'attività che svolge dovrà evolvere. In una parola vuol dire ragionare sul posizionamento dello Studi o e sulla sua futura capacità competitiva in un'arena che presto sarà integralmente ridefinita e la cui composizione annovererà solo chi sarà stato capace di adottare e utilizzare al meglio i nuovi strumenti tecnologici.

A supporto di queste scelte, un'altra leva importante è la comunicazione.

«Al momento – spiega Caravati – non abbiamo ancora fatto delle vere riflessioni su come comunicare le nostre scelte alla clientela in chiave di marketing. Per ora ci siamo limitati ad aggiornare l'informativa privacy».

Una comunicazione che, in prospettiva, potrà diventare un elemento distintivo dello Studi o, spiegando quanto l'uso di sistemi informatici avanzati, compresa l'Intelligenza Artificiale consenta ai professionisti di essere supportati in diverse attività ma anche che ogni risultato venga sempre verificato, interpretato e validato da professionisti qualificati, che restano i soli responsabili delle valutazioni finali.

L'Intelligenza Artificiale, in questo senso, diventa **un alleato per la qualità**: libera tempo per la riflessione, il confronto e il controllo della correttezza delle informazioni. Comunicare apertamente come viene utilizzata l'AI significa essere trasparenti e rafforzare la fiducia e il senso di partnership con i clienti: condividere non solo i risultati, ma anche i metodi che li rendono più solidi, tempestivi e verificabili.

Il rapporto con i clienti

I professionisti non sono gli unici a usare l'AI. «Il problema non sono i clienti che non la usano, ma che la usano **troppo e male**. Si affidano a piattaforme di AI generativa generaliste per ottenere risposte altrettanto generaliste ed imprecise, per poi tornare da noi a “contestare” le nostre analisi. Non è un fenomeno nuovo: una volta i clienti citavano i principali quotidiani economico-finanziari ma forse con un po' più di titubanza. Oggi il cliente arriva convinto che la macchina abbia sempre ragione e ci chiede di giustificare ogni virgola. Così passiamo ore a spiegare ciò che avevamo detto in due minuti e che è il suo chatbot ad aver dato una risposta sbagliata, spesso per colpa di una domanda imprecisa. A volte mi viene la tentazione di inserire una riga in fattura con la dicitura “ore inutilmente spese per dimostrare che la risposta data in un minuto era giusta».

Un'ironia che fotografa bene la **fase di transizione** in cui si trovano oggi gli Studi professionali: tra la curiosità tecnologica e la necessità di definire nuovi equilibri di tempo, valore e fiducia. «L'Intelligenza Artificiale è uno strumento straordinario – conclude Caravati – ma resta tale: uno strumento. La differenza la farà sempre la competenza umana, la capacità di porre le domande giuste e di interpretare le risposte. Senza quella, anche il miglior algoritmo diventa solo un rumoroso generatore di parole.»

**Esperto AI Legal****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**[scopri di più >](#)